



Circolare n. 144

Roma, 14 LUG. 2008

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per
l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la
qualificazione professionale e le relazioni sindacali
Servizio II

A tutti i dirigenti
dell'Amministrazione centrale e
periferica

LORO SEDI

Prot. N° 19339
Class. 16.13.04-1.9

Allegati N°

Risposta al foglio del
N°

OGGETTO: Disponibilità Incarico dirigenziale di prima fascia: Direzione generale per gli Archivi.

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del DM 16 maggio 2007, pubblicato con circolare 151/2007 (Definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali), che dal 1° settembre 2008 risulterà disponibile l'incarico dirigenziale di livello generale della Direzione generale per gli Archivi.

Nell'allegare la scheda contenente l'individuazione delle competenze professionali e degli obiettivi relativi all'incarico dirigenziale di cui sopra, si fa presente che le istanze di conferimento dovranno pervenire entro il 28 luglio p.v. presso la scrivente Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Antonia P. Recchia)

Direzione generale per gli archivi

(Articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.)

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;

c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;

f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;

g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per

n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;

q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.

3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.

4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.

5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

6. La Direzione generale per gli archivi si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e gli Istituti speciali e centrali; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.